COMUNE DI BUSSOLENGO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 40 in data 19.12.2013
Modificato con deliberazioni del C.C. n. 4 in data 04.02.2016,
n. 49 in data 19.12.2017, n. 55 in data 29.12.2020
e 22 del 28.07.2026

INDICE

Art.	1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art.	2	Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 3
Art.	3	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	pag. 4
Art.	4	Esenzioni	pag. 4
Art.	5	Misura dell'imposta	pag. 5
Art.	6	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	pag. 5
Art.	7	Versamento dell'imposta	pag. 6
Art.	8	Attività di controllo e accertamento dell'imposta	pag. 6
Art.	9	Sanzioni e interessi	pag. 6
Art.	10	Riscossione coattiva	pag. 7
Art.	11	Rimborsi	pag. 7
Art.	12	Contenzioso	pag. 7
Art.	13	Disposizioni transitorie e finali	pag. 7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, istituisce e disciplina, nel Comune di Bussolengo, l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche oltre che ad almeno uno dei seguenti interventi:
   a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79;
   b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
   c) interventi di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
   d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
   e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e/o gli Enti Locali;
   f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
   g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei relativi servizi pubblici;
   h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
   i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
   l) iniziative in materia di sicurezza urbana, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, verrà allegata al conto consuntivo una relazione sulla realizzazione degli interventi realizzati.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° marzo 2014.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura turistico/ricettiva, come definita dal Decreto Legislativo 23/05/2011 n. 79, dalla Legge

Regionale 04/11/2002 n. 33, dall'art. 27 bis della Legge regionale n. 11/2013 nonché dal Decreto Regionale Sezione Turismo n. 42 del 13 agosto 2015 e dall'articolo 4 del Decreto Legge 50/2017 convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile di imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Soggetti responsabili di imposta sono il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che riscuote il canone o il corrispettivo nel caso di locazioni brevi presso le quali alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Le definizioni di "gestore" oppure "gestore della struttura ricettiva" riportate nel proseguo del presente regolamento si intendono riferite ad entrambi i gestori delle strutture ricettive e ai soggetti che riscuotono il canone o il corrispettivo in caso di locazioni brevi.
3. Il gestore della struttura deve provvedere:
    - al pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
    - alla presentazione della dichiarazione;
    - ad ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
    a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Bussolengo;
    b) il personale della struttura ricettiva, ivi compreso il gestore, ove svolge l'attività lavorativa;
    c) i soggetti di età pari o inferiore a quattordici anni;
    d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
    e) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
    f) i soggetti diversamente abili non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
    g) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
    h) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
    i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
    j) il Comune di Bussolengo nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
2. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il caso di esenzione, resa in base alle disposizioni dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, su apposito modulo fornito dal Comune e vidimato dalla struttura sanitaria che ne certifica il ricovero.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta, determinata per pernottamento a persona, è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per persona per ciascun periodo di soggiorno.
4. Per soggiorni non consecutivi nel corso dello stesso mese l'imposta dovuta sarà calcolata per un massimo di cinque giorni al mese.

Art. 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bussolengo sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. Il materiale informativo è predisposto dall'Ente.
2. Essi hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione cumulativamente e solo in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo così come stabilito dall'articolo 180 del D.L. 34/2020 e secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Limitatamente all'anno 2020, i gestori dovranno presentare il conto di gestione dell'agente contabile entro il 30 gennaio dell'anno successivo, per il periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2020. Per il restante periodo dell'anno 2020, dovranno invece presentare apposita dichiarazione cumulativa come sopra specificato.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni normative di cui al D.L 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, i gestori delle strutture devono dichiarare al Comune di Bussolengo, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (entro: il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, in relazione all'ultimo trimestre dell'anno precedente), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, il riferimento ai documenti contabili che riportino il valore dell'imposta trattenuta per ogni turista – come stabilito dalla sentenza 22/2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti - nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'articolo 6 del GDPR 2016/679. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza d'imposta da riversare.
4. Fino all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, la dichiarazione viene presentata utilizzando il portale scelto dal Comune, il cui indirizzo è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Bussolengo.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza mediante ricevuta nominativa non fiscale (mantenendone copia) o inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA", e al successivo versamento al Comune di Bussolengo. Tali documenti dovranno essere conservati a cura del gestore della struttura; l'Ufficio Tributi, preposto alla gestione dell'imposta, potrà richiederli per controllo.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Bussolengo delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
   a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale;
   b) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
   c) altre forme di versamento che eventualmente saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Il Comune può, altresì, ai fini dell'attività di controllo:
   a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
   b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 1, commi 784-785, 792, 794-795 e 802-803 della Legge 160/2019 inerente gli atti esecutivi emessi a partire dal 1° gennaio 2020.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione tributaria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Per l'omessa, o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto per omessa o infedele presentazione della dichiarazione. pecuniaria.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'art. 6 comma 1

del presente Regolamento si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 (cinquanta) ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali su base annua rapportati a giorno.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini previsti dalla vigente normativa.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di variare i termini previsti dagli art. 2, 6 e 7 del presente regolamento.
3. Il presente regolamento viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e nel caso questo venga emanato, saranno applicate le norme in esso contenute qualora in contrasto con le disposizioni del presente atto.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.